

IMPOSTA DI SOGGIORNO – INFORMATIVA 2019

Con Delibera C.C. n° 98 del 27.12.2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento.

Le tariffe da applicare sono state adottate con Deliberazione G.C. n° 26 del 31.01.2019.

Per l'anno 2019 l'imposta sarà applicata PER IL PERIODO 1 APRILE – 30 SETTEMBRE.

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare?

Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Alassio e pernottano nelle strutture turistico ricettive che hanno sede nel territorio comunale, come individuate e definite dalla Legge Regione Liguria n°32 del 12.11.2004 e ss.mm. e ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, le strutture agrituristiche e le aree di sosta.

L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, fino ad un **massimo di 5 pernottamenti consecutivi** nella medesima struttura ricettiva (**se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno**; se la consecutività si interrompe, il conteggio ricomincia per i successivi pernottamenti fino ad un massimo di 5 notti come sopra indicato).

Per l'anno 2019 sono state adottate le seguenti tariffe, graduate in relazione alla tipologia e alla classificazione delle strutture turistico ricettive da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico – alberghiere (RTA)

Classificazione	Tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50

Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici

Tariffa €/gg a persona
€ 0,50
Tariffa annua a piazzola

Tariffa €/piazzola, utilizzata in maniera stanziale con contratti di durata superiore a 30 giorni, per il periodo di applicazione annuo: €. 25,00

Strutture ricettive extra-alberghiere

Tipologia	Tariffa €/gg a persona
Locande, affittacamere, agriturismi, Bed & Breakfast, residenze d'epoca	€ 1,00
Ostelli	€ 0,50
Case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00

Le esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alassio;
- b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
- f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona;
- g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone che effettuano viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggiano nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- j) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

ATTENZIONE: Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j) e k) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Le riduzioni

L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti e/o accompagnatori.

Soggetti responsabili degli obblighi tributari

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- il gestore della struttura turistico ricettiva,
- il soggetto che incassa il corrispettivo o che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n°96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art 4, comma 5 bis, del citato D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017.

OBBLIGHI TRIBUTARI

Obbligo di informazione

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti ad informare i propri ospiti, utilizzando spazi dedicati, sull'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

ATTENZIONE La violazione all'obbligo di informazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

Obbligo di riscossione e versamento

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale.

L'importo dell'imposta è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario.

Non sono dovuti versamenti per somme di importo inferiore a 0,50 centesimi.

Il versamento dell'imposta a favore del Comune di Alassio, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, deve essere effettuato **entro il 16 del mese solare successivo**.

Qualora l'importo dell'imposta mensile da versare sia inferiore ad € 200,00, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il periodo successivo fino al raggiungimento di €. 200,00. In ogni caso indipendentemente dall'importo dovuto l'imposta dovrà essere versata entro il **16 ottobre 2019**.

Il versamento dovrà indicare la seguente causale:

Imposta di soggiorno – Titolare della Struttura ricettiva: _____

Mese _____ dell'anno _____ .

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio, Via Mazzini 55, anche con bonifico bancario, IBAN: IT30E0569649240000010000X79;
- b) direttamente presso la Tesoreria Comunale

ATTENZIONE: L'omesso, il ritardato o parziale versamento dell'imposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Obbligo di dichiarazione e rendicontazione

Entro il **30 Gennaio di ciascun anno** i soggetti responsabili degli obblighi tributari, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune:

- a) il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dal Comune;
- b) una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato ed il periodo di pernottamento di ciascuno;
- c) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

Le dichiarazioni ed il conto della gestione di cui ai punti precedenti, debitamente compilati, sottoscritti e corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere trasmessi al Comune di Alassio con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alassio, sito al primo piano del Palazzo Comunale – Piazza della Libertà n°3;
- b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera, ai fini della validità, la data di spedizione. La busta dovrà recare la seguente dicitura: IMPOSTA DI SOGGIORNO – Comune di Alassio – Piazza della Libertà n°3 – 17021 Alassio(SV);
- c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna. **Indirizzo PEC:** comune.alassio@legalmail.it;
- d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE L'omessa, incompleta o infedele dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

Ulteriore obbligo

I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ATTENZIONE La mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.